



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senaotri DE PETRIS e LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2018

Istituzione del marchio per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità e norme concernenti l'erogazione di contributi nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. – Il quarto Rapporto sulle Agromafie, presentato lo scorso 13 luglio a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, ha messo in luce che, nonostante gli sforzi messi in campo dalla società civile e l'introduzione di una specifica normativa contro il caporalato, continua a crescere il nesso fra la criminalità organizzata ed alcuni settori della nostra economia, con particolare riferimento al comparto agroalimentare. Sono molteplici ormai le evidenze giudiziarie che confermano il settore primario come «laboratorio» di alcune forme di illegalità, a partire dal preoccupante e perdurante tasso di irregolarità delle unità di lavoro, che riguarda il 17,9 per cento sul totale e il 39 per cento dei rapporti di lavoro dipendente (dati Istat, 2017). L'attuazione delle nuove disposizioni introdotte con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, comunque di rilevanza fondamentale per il contrasto del fenomeno del caporalato, incontra difficoltà e lentezze burocratiche, in particolare nell'articolazione sul territorio delle attività previste, rendendo necessario ed urgente un processo di implementazione che richiederà la massima attenzione e vigilanza istituzionale.

Nel ribadire pertanto l'importanza del passo compiuto con la citata legge n. 199 del 2016, con il presente disegno di legge si intendono introdurre ulteriori disposizioni rivolte a promuovere ed accelerare i processi di regolarizzazione delle forze di lavoro in agricoltura, anche iniziando a prevedere forme di premialità per le imprese virtuose.

In particolare con l'articolo 1 si propone di introdurre un marchio etico volontario, da apporre sui propri prodotti, a cura delle imprese agricole che hanno aderito alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e che si sono pertanto assoggettate ad un ulteriore regime di controllo in materia. L'interesse crescente dei consumatori per i marchi etici può costituire un reale incentivo per l'iscrizione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che attualmente stenta a decollare.

Le disposizioni previste dall'articolo 2 sono invece rivolte a generalizzare la verifica dei requisiti di regolarità rispetto ai contratti di lavoro, alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e alla contribuzione previdenziale ed assicurativa dei lavoratori per le imprese che accedano, a qualsiasi titolo, a contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. Una misura certamente impegnativa, che richiederà un parallelo intervento di snellimento burocratico e di semplificazione per la verifica dei requisiti, ma che può comunque contribuire in modo rilevante a ricondurre le attuali difficili condizioni del mercato del lavoro in agricoltura nei confini della normalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, un marchio volontario che attesta l'adesione a uno specifico regime di controllo dei rapporti di lavoro, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea, rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;

b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori, attestato dal rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici.